



CITTA' di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Immediatamente esecutiva

SI

NO

Seduta del Giorno

24 GEN. 2025

N.

9

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione elenco dei beni da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 133/2008 - Triennio 2025÷2027

L'anno duemila**VENTICINQUE** addi *ventiquattro* del mese di **GENNAIO** alle ore *12⁰⁰* nel Comune di Canicatti e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco rag. Vincenzo CORBO con l'intervento dei seguenti componenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente
CORBO	Vincenzo	X	
BENNICI	Patrizia	X	
CORSELLO	Giuseppe	X	
FICARRA	Diego		X
GIORDANO	Francesco		X
MURATORE	Massimo		X
SCIABICA	Vincenzo	X	
TEDESCO	Alberto	X	

Partecipa alla seduta, in presenza, il Segretario Generale del Comune, avv. Giuseppe Vinciguerra. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

Il Sindaco, rag. Vincenzo Corbo, e il Responsabile di E.Q. n. 4, geom. Antonio la Vecchia, sottopongono alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che l'art. 58 "*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*" del Decreto Legge 25.6.2008, n. 112, convertito nella Legge 6.8.2008, n. 133, dispone che:

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individuale, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Visto l'elenco di cui all'«Allegato "A"», già sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale, che individua i beni da inserire nel relativo «Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/2008 - Triennio 2024÷2026», che dovrà essere successivamente approvato dal Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione della G.C. di approvazione del suddetto elenco;

Preso e dato atto delle verifiche e ricognizioni effettuate sulla base e nei limiti della documentazione esistente negli uffici e su indicazione dell'A.C., da cui scaturisce l'individuazione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e quindi suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, riportati nell'elenco di cui al presente «Allegato "A"»;

Rilevato:

- che l'inclusione di un bene non strumentale, per l'esercizio delle funzioni istituzionali, nell'elenco e quindi nel Piano non comporta la vendita del bene stesso, in quanto il Piano essendo un allegato al bilancio di previsione riveste una prevalente funzione di ricognizione e di programmazione, per la vendita, tanto più che l'alienazione dei beni è un atto eventuale e/o potenziale;

- che l'inserimento nel Piano ha effetto dichiarativo delle proprietà producendo gli effetti della trascrizione catastale;

Preso atto degli elementi su cui si è operato per la redazione dell'elenco dei beni da inserire nel relativo Piano:

- la dislocazione sul territorio comunale;
- l'accessibilità;
- il contesto ambientale;
- le condizioni manutentive e, quindi, le eventuali spese di investimento necessarie alla messa a norma;
- l'incapacità dell'immobile di rispondere alle esigenze di insediamento di attività o servizi di interesse pubblico o collettivo;
- la destinazione urbanistica;
- la manifestazione di interesse all'acquisto;

Ritenuto di avere dovuto procedere alla ricognizione dei beni, per individuare quelli da inserire nell'elenco di cui al presente «Allegato "A"» al fine di redigere il relativo Piano 2025÷2027, con opportuno riferimento al citato Piano 2024÷2026, di cui si sono mantenuti l'impalcatura e il contenuto;

Visto l'elenco di cui al presente «Allegato "A"», che riporta i beni individuati che si propongono di valorizzare ed alienare, redatto alla luce delle considerazioni appena sopra espresse, per far parte del relativo «*Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/2008 - Triennio 2025÷2027*», che dovrà essere successivamente approvato dal Consiglio Comunale;

Appurato che, per le relative valutazioni, restano valide le stime effettuate nel Piano Triennale 2021÷2023 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato con la Deliberazione C.C. n. 105 del 21.7.2021, a cui si rinvia, atteso che non si registrano scostamenti valutativi sopraggiunti, tali da giustificare una rideterminazione dei valori, fatti salvi gli eventuali diversi esiti propedeutici alla alienazione dei beni;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.4.2022 questo Comune ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato:

- che, ai sensi dell'art. 252, c. 4, lett. b), del TUEL, l'Organo straordinario di liquidazione provvede all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;

- che, ai sensi dell'art. 255, c. 1, del medesimo TUEL, «*Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'Organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile*»;

- che, ai sensi del comma 9 del citato art. 255, «*ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai*

proventi derivanti da alienazioni di beni, l'Organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento»;

Visto il vigente regolamento di contabilità generale dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 252 e 255;

Visto l'articolo 58 del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito nella Legge 6.8.2008, n. 133, e ss.mm.ii.;

Vista la normativa vigente;

Visto il Piano Regolatore Generale (variante generale), adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione del 5-6 luglio 2002, n. 41 e approvato con Decreto Dirigenziale dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Urbanistica n. 259 del 15.3.2006 con prescrizioni, e ss.mm.ii.;

Visti gli atti d'ufficio;

Appurata, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 della L.R. n. 7/2019, l'assenza di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in merito alla presente proposta da parte dei soggetti coinvolti;

Accertata la regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dovere provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, c. 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito nella Legge 6.8.2008, n. 133, all'approvazione dell'elenco di cui all'Allegato "A", che individua i beni da inserire nel relativo «Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/2008 - Triennio 2025÷2027», che dovrà essere successivamente approvato dal Consiglio Comunale ai sensi del comma 2 del citato art. 58;

Vista e Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n. 505 del 20.3.2024 con la quale è stato conferito al geom. Antonio La Vecchia l'incarico di responsabile della Elevata Qualificazione n. 4 "Urbanistica - Sviluppo economico - Patrimonio - Beni confiscati", le cui funzioni dirigenziali delegate sono state confermate con Determinazione Dirigenziale n. 1868 del 10.12.2024 del Segretario Generale-Dirigente ad interim della Direzione III;

Per quanto sopra,

PROPONGONO

1) di richiamare e approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2) **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, c. 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito nella Legge 6.8.2008, n. 133, l'elenco di cui all'«Allegato "A"», che individua i beni da inserire nel relativo «Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/2008 - Triennio 2025÷2027», che dovrà essere successivamente approvato dal Consiglio Comunale;

3) **di dare atto** che la Deliberazione consiliare di approvazione del citato Piano sarà allegata al bilancio pluriennale 2025÷2027 e al bilancio stabilmente riequilibrato;

4) **di dare atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 255, c. 1 del TUEL, gli eventuali proventi derivanti dall'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, se necessario, potranno confluire nella massa attiva gestita dall'Organo Straordinario di Liquidazione, che potrà, ai sensi del c. 9 dello stesso art. 255, avviare le procedure relative all'alienazione;

5) **di dare mandato** ai competenti uffici comunali della predisposizione di tutti gli atti conseguenti alla Deliberazione di approvazione del presente elenco, connessi con il relativo Piano;

6) **di trasmettere** la Deliberazione di approvazione dell'elenco di cui all'«Allegato "A"» all'Organo Straordinario di Liquidazione e ai Responsabili delle EE.QQ. n. 3, n. 4 e n. 5;

7) **di provvedere** alla pubblicazione dell'elenco di cui all'«Allegato "A"» sul sito web del Comune e nelle sezioni competenti in ossequio alla normativa vigente in materia di trasparenza;

8) **di dare atto** che avverso l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'«Allegato "A"» è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

9) **di dichiarare** la Deliberazione di approvazione del citato elenco immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991.

Canicattì, 21.01.2025

I PROPONENTI

IL RESPONSABILE DELL'E.Q. n. 4

(Geom. Antonio La Vecchia)



IL SINDACO

(Rag. Vincenzo Carbo)



PARERI ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 recepito dalla L.R. n. 30/2000, favorevolmente espressi in ordine alle:

REGOLARITA' TECNICA

addì, 21.01.2025

IL RESPONSABILE della E.Q. n. 4

(Geom. Antonio La Vecchia)



REGOLARITA' CONTABILE

addì, 21.01.2025

IL RESPONSABILE della E.Q. n. 3

(Dot.ssa Carmela Meli)



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

Ritenuto di doversi deliberare in merito;

Accertato che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla normativa vigente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) **di approvare** in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

2) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991.

Letto, approvato e sottoscritto


La seduta si conclude alle ore _____

L'Assessore Anziano




Il Sindaco

Rag. Vincenzo Corbo



Il Segretario Comunale

Avv. Giuseppe Vinciguerra



Affissa all'Albo Pretorio il
Originale

CANICATTÌ, li

L'INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il _____, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CANICATTÌ, il

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppe Vinciguerra

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

CANICATTÌ, il

L'INCARICATO


IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppe Vinciguerra

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 24/04/2025

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

CANICATTÌ, il 24/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppe Vinciguerra



N.	IMMOBILE	DATI CATASTALI	DESTINAZIONE URBANISTICA	VALORE CATASTALE	VALORE STIMATO	INTERVENTO PREVISTO
1	TERRENO CAVA DI PIETRA UBICATO IN C.DA RICOTTA	FOGLIO 44 PART. 120 di mq. 110	E1. AREE AGRICOLE NORMALI	€ 165,00		VALORIZZAZIONE
2	TERRENO UBICATO IN C.DA GULFI (SORGENTE GULFI)	FOGLIO 53 PART. 1-2-5-67 di mq. 10.920	E1. AREE AGRICOLE NORMALI	€ 4.798,88		VALORIZZAZIONE
3	TERRENO ADIACENTE CHIESA SAN CALOGERO	FOGLIO 45 PART. 146 di mq. 260	IC1 ATTREZZATURE RELIGIOSE - Zona A	€ 57,38		VALORIZZAZIONE
4	TERRENO UBICATO IN C.DA SANT'ANNA (condotta idrica)	FOGLIO 57 PART. 9 - 45 di mq. 1.640	E1. AREE AGRICOLE NORMALI	€ 2.036,81		VALORIZZAZIONE
5	TERRENO UBICATO IN C.DA SAVUCO (condotta idrica)	FOGLIO 25 PART. 22 di mq. 3.500	E1. AREE AGRICOLE NORMALI	€ 2.745,56		VALORIZZAZIONE
6	TERRENO UBICATO IN C.DA FONTANA BIANCA (condotta idrica)	FOGLIO 29 PART. 21 di mq. 6.990	E1. AREE AGRICOLE NORMALI	€ 5.482,69		VALORIZZAZIONE
7	TERRENO UBICATO IN C.DA GROTTAROSSA (TEERITORIO DI	FOGLIO 239 PART. 46 - 48 di mq. 2.630	E1. AREE AGRICOLE NORMALI	€ 686,81		VALORIZZAZIONE
8	TERRENO UBICATO IN VIA TIZIANO	FOGLIO 55 PART. 7506 - 7507 di mq. 1.410	V2 VERDE ATTREZZATO	€ 366,19		VALORIZZAZIONE
9	AREA VIA MONS. FICARRA	FOGLIO 69 PART. 1629 di mq. 142	S1 ASILI NIDO (occupata da manufatto)			VALORIZZAZIONE
10	LOCALI VIA MARCONI	FOGLIO 55 PART. 725 - 726	ZONA A (locali ex Ufficio Idrico)			VALORIZZAZIONE
11	LOCALE EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO VIA NAZIONALE 129/A	IN CORSO DI ACCATASTAMENTO	ZONA B0			VALORIZZAZIONE
12	AREA VIALE DELLA VITTORIA	FOGLIO 69 PART. 996 di mq. 878	VIABILITA' (occupata da Impianto di Distribuzione di Carburanti)			VALORIZZAZIONE
13	AREA TRA VIA VITTORIO EMANUELE E GAVINANA	FOGLIO 55 PART. 8619 di mq. 23	VIABILITA' (occupata da Impianto di Distribuzione di Carburanti)			VALORIZZAZIONE
14	AREA TRA VIA CARLO ALBERTO E VIA DE AMICIS	FOGLIO 56 PART. 3039 di mq. 221	VIABILITA' (occupata da Impianto di Distribuzione di Carburanti)			VALORIZZAZIONE
15	ALLOGGI ERP VIA DUCEZIO n. 15 e VIA PIRANDELLO n. 86 = N. 26 UNITA'	FOGLIO 54 PART. 1182 SUB 111-112-113-115-117-118-119-120-122-123-127-134-136-143-146-147-151-153-154-156-157-159-160-164-165-166	ZONA C1	€ 517.000,00		ALIENAZIONE
16	ALLOGGI ERP VIALE DELLA VITTORIA N. 63 = N. 12 UNITA'	FOGLIO 68 PART. 91 SUB 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	ZONA B2	€ 60.000,00		ALIENAZIONE
17	ALLOGGI ERP VIALE DELLA VITTORIA N. 69 = N. 10 UNITA'	FOGLIO 68 PART. 87 SUB 1-2-3-5-6-7-9-10-11-12	ZONA B2	€ 50.000,00		ALIENAZIONE
18	ALLOGGI ERP VIA SORELLE SCIABBARRASI N. 2 = N. 11 UNITA'	FOGLIO 68 PART. 992 SUB 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12	ZONA B2	€ 55.000,00		ALIENAZIONE
19	ALLOGGI ERP VIA SORELLE SCIABBARRASI N. 4 = N. 12 UNITA'	FOGLIO 68 PART. 88 SUB 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	ZONA B2	€ 60.000,00		ALIENAZIONE
20	ALLOGGI ERP LARGO DON GIACOMO ALBERIONE N. 5 = N. 10 UNITA'	FOGLIO 68 PART. 89 SUB 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12	ZONA B2	€ 50.000,00		ALIENAZIONE
21	ALLOGGIO ERP VIA BOCCHERINI N. 9 = N. 1 UNITA'	FOGLIO 56 PART. 1179 SUB 4	ZONA B3	€ 19.100,00		ALIENAZIONE
22	ALLOGGIO ERP VIA PETRASSI N. 16 = N. 1 UNITA'	FOGLIO 56 PART. 1182 SUB 4	ZONA B3	€ 19.100,00		ALIENAZIONE
23	ALLOGGIO ERP VIA SCARLATTI N. 44 = N. 1 UNITA'	FOGLIO 56 PART. 1181 SUB 4	ZONA B3	€ 19.100,00		ALIENAZIONE
24	AREA VIA DOTT. A. SCIASCIA N. 28-30 (vicolo)	FOGLIO 55 ADIACENTE PART. 2986 (in quota circa mq. 5,00)	VIABILITA' (occupata da piano di carico/scarico)	€ 450,15		ALIENAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO PREVISIONE DI INCASSO NEL TRIENNIO				€ 849.750,15		

Programma per il triennio

1) anno 2025	€ 149.750,15
2) anno 2026	€ 350.000,00
3) anno 2027	€ 350.000,00
	€ 849.750,15



IL RESPONSABILE E.Q. n. 4

(Geom. Antonio La Vecchia)